

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Premesso

Che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il Collegio dei revisori dei conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Che, in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 4, lett. a), possono essere negoziati con cadenza annuale;

Che, come risulta dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dall'Ente, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Che, come indicato sia nella determinazione del Segretario Generale n. 649 del 29/09/2021 sia nella determinazione del Segretario Generale n. 738 del 04/11/2021, gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente sono assunti a valere sul bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulti esigibile;

Che, come indicato nella determinazione del Segretario Generale n. 649 del 29/09/2021, l'Ente subordina l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

Rilevato

- a) Che permane l'equilibrio economico-finanziario nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) Che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Visti

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, dai competenti responsabili;

Attesta

Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

Raccomanda

- All'Ente di attuare tutte le misura possibili volte al contenimento della spesa del personale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, ed invita l'Ente stesso a procedere, in ogni momento, a rideterminare l'importo del fondo salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi e/o situazioni che giustifichino la revisione degli importi indicati nella determinazione di costituzione del fondo;
- All'Ente di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa e di accertare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati della contrattazione integrativa nonché ai parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, infatti, è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del suddetto decreto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Tersigni

Dott. Roberto Bucci

Dott. Fabrizio Ravoni

Il presente verbale è firmato digitalmente dai componenti del Collegio.